

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso previa sospensione

con istanza di notificazione per pubblici proclami telematici

PER: Prof. FALLETTA Salvatore (FLLSVT84H06D286F) nato a Desio (MI) il 06/06/1984 e residente a Ravanusa in Via S. Michele, n. 23; rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione nazionale per l'approvazione dei quiz, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione giudicatrice per la prova orale per la classe di concorso A015 Sicilia accorpata a USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (80024770721), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Giuseppe Silipo, in quanto Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio I, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politica scolastica, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in quanto Dirigente Vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio I, Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politica scolastica, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (80018500829), in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHE' CONTRO

BUSA' VIVIANA (BSUVVN91T61G377B) nata il 21/12/1991 a Patti – vincitrice per la cdc A015 Sicilia - posizione n. 1

MANCA ROSANNA (MNCRRN79A70D423M) nata il 30/01/1979 a Erice – idonea per la cdc A015 Sicilia - posizione n. 2

GURZENI FRANCESCA (GRZFNC94T59L682E) nata il 19/12/1994 a Varese– idonea per la cdc A015 Sicilia - posizione n. 10

SCRUDATO EMANUELE (SCRMNL84H10B602Y) nato il 10/06/1984 a Canicattì – idoneo per la cdc A015 Sicilia - posizione n. 11

Per l'annullamento e/o nullità previa sospensione

1. Delle graduatorie di merito definitive per la classe di concorso A015 Sicilia,

aggregata all'USR Puglia e del relativo decreto di approvazione, ddg prot. n. 30510 del 16/07/2022 a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, nella parte in cui non prevedono l'odierno ricorrente, in quanto escluso per presunta carenza di titoli, nonché degli atti presupposti, se intesi in senso lesivo, ossia:

il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. n.106 del 23 luglio 2021;

il D.M n.201 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; il D.D. n.499 del 21 aprile 2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;

il D.D. n.649 del 3 giugno 2020 recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il D.D. n.749 del 1° luglio 2020 - Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n.499 - recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;

il D.M. n.326 del 9 novembre 2021 recante : “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106”;

il D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; gli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di valutazione; l’allegato 2 del suindicato D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 riguardante il prospetto delle regioni con aggregazioni territoriali, ove si precisa che per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie – risulta essere l’U.S.R. PUGLIA responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale e dell’approvazione delle relative graduatorie per le Regioni Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia;

l’allegato 1 del D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 riguardante il prospetto di ripartizione dei posti per le classi di concorso per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che per la classe di concorso A015 – Discipline sanitarie assegna rispettivamente posti Puglia n. 5; Basilicata n. 4; Campania n. 1; Sicilia n. 1; l’art. 7, comma 2, del medesimo D.D. n.649/2020, in cui si prevede che, in caso di aggregazione territoriale, siano approvate graduatorie distinte per ciascuna regione;

il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD. nn.499/2020 e 23/2022 relativa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

alla classe di concorso A015 – Discipline sanitarie – e successivo decreto di rettifica; gli atti di valutazione delle prove scritte, delle prove orali e dei titoli predisposti dalla Commissione di valutazione su indicata ai sensi della tabella B allegata al citato D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;

la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.7, comma 1 e 3 del D.D. n.23/2022 dalla suddetta Commissione di valutazione per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A015 – Discipline sanitarie – per le regioni Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia; l'art. 7, comma 7, del D.D. n. 23/2022, laddove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per la medesima classe di concorso;

l'art. 3 del D.D. n. 499/2020 e l'art. 3 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 in merito ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale in questione; l'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge n.68 del 12.3.1999; di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati; l'art. 47 co. 11 della legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, ai sensi di cui “Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d) , e comma 15, lettera c) , del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021”; pertanto di procedere, ai sensi della succitata normativa, all’approvazione e seguente pubblicazione della graduatoria generale definitiva di merito, per la classe di concorso de qua, per le Regioni Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia;

- 2. Del decreto n. 30512 del 17/07/2022** a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, avente ad oggetto “D.D. n.499 del 21.4.2020 e D.D. n.23 del 5.1.2022 - L. n. 79 del 29.6.2022, art. 47, co. 11 – Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
-. Classe di concorso A015 – Discipline sanitarie -. Decreto prot. n. 30510 del 16.7.2022
di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per le Regioni Puglia,
Basilicata, Campania e Sicilia. Pubblicazione”, con il quale si rendeva nota la
pubblicazione del ddg 30510 del 16/07/2022 di approvazione della graduatoria generale
definitiva per la cdc A015;

3. Del Decreto n. 28508 del 06/07/2022 a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio
Scolastico per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I, con il quale il Prof. Falletta
veniva escluso dal Concorso Ordinario, per presunta carenza di titoli, nonché degli atti
presupposti, se intesi in senso lesivo, ossia:

il D.M n. 201 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari
per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per il reclutamento di
personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune
e di sostegno”;

il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado”;

il D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 recante “Modifica del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado”;

il D.D. n. 749 del 01 luglio 2020 - Disposizioni integrative al decreto n.499 del 21 aprile
2020 recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”;

il D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 recante: “Disposizioni concernenti il concorso per
titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art.59, comma 11,
del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza
da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106”;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106”;

il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, recante revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016;

il comma 8 dell’art.3 del D.D. n.499 del 21 aprile 2020, che prevede che “I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”;

la Nota prot. AOODRPU n. 13216 del 08 aprile 2022, concernente l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A015– Discipline Sanitarie, da cui risulta che il candidato FALLETTA SALVATORE, nato il 06/06/1984, ha superato la prova scritta; che, nell’istanza di partecipazione al concorso suindicato, prodotta tramite il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione - SIDI - Istanze on line, il candidato FALLETTA SALVATORE, nato il 06/06/1984, ha dichiarato come titolo di accesso la LAUREA “SPECIALISTICA PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE SNT/03/S, conseguita il 26 marzo 2012 presso l’Università degli studi di Catania; la Nota di avvio procedimento della verifica dei requisiti di ammissione prot. AOODRPU n. 0023210 dell’08 giugno 2022, con cui si chiedeva al candidato FALLETTA SALVATORE la trasmissione della documentazione afferente i titoli di accesso;

la documentazione trasmessa dal candidato suddetto, acquisita agli atti con prot. AOODRPU n. 0023508 del 10 giugno 2022, da cui risulta come titolo di accesso la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

LAUREA “SPECIALISTICA PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE SNT/03/S ”; che detto diploma non è ricompreso tra i titoli di accesso per la classe di concorso A015– Discipline Sanitarie -, previsti dalla tabella A contenuta nel D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; che detto diploma non risulta tra i requisiti di accesso per la classe di concorso A015– Discipline Sanitarie, previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 259 del 09 maggio 2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”;

la Nota di avvio di procedimento di esclusione prot. AOODRPU n. 25597 del 22 giugno 2022; la mancanza di riscontro da parte del candidato FALLETTA SALVATORE entro il termine indicato nella suindicata nota di avvio di procedimento di esclusione prot. AOODRPU n. 25597 del 22 giugno 2022;

- 4. Nonché del provvdimento del 06/07/2022** dal medesimo numero di protocollo n. 28508, con il quale il Prof. Falletta veniva escluso dal Concorso Ordinario, per presunta carenza di titoli;
- 5. Della Comunicazione prot. n. 23210 del giorno 08/06/2022** a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica, avente ad oggetto “Art.7 della legge n.241/1990 e ss. mm. ii. - Avvio procedimento DD. n. 499 del 28.04.2020 - DD. n. 23 del 05.01.2022 - D.M. n. 326 del 9.11.2021. Verifica dei requisiti di ammissione art. 3 del DD. n. 499 del 28.04.2020/art. 3 del D.M. n. 326 del 9.11.2021”, con la quale veniva data comunicazione al Prof. Falletta dell’avvio del procedimento di verifica dei titoli di accesso ai fini della partecipazione al Concorso Ordinario;
- 6. Della Comunicazione prot. n. 25597 del 22/06/2022** a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica, avente ad oggetto “Verifica dei requisiti di ammissione art. 3 del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DD. n. 499 del 28.04.2020/art. 3 del D.M. n. 326 del 9.11.2021. Classe di concorso A015 – DISCIPLINE SANITARIE Avvio procedimento di esclusione.”, con la quale veniva data comunicazione al Prof. Falletta dell’avvio del procedimento di esclusione dal Concorso Ordinario;

- 7. Dell’Avviso prot. n. 23543 del 10/06/2022** a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica, avente ad oggetto “D.D. n. 23 del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21/04/2020 n.499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – Classe di concorso A015- DISCIPLINE SANITARIE – PRECISAZIONI”, con il quale la Commissione di valutazione per la cdc A015 ha richiesto a tutti i candidati che hanno superato la prova orale di trasmettere copia dei certificati/piani di studio che attestino il conseguimento dei CFU richiesti;
- 8. Nonché ove occorra dei verbali di formazione delle graduatorie gravate**, di ogni eventuale rettifica a tali graduatorie, ove occorra altresì delle graduatorie provvisorie, nonché degli elenchi delle prove scritte ed orali se intesi in senso lesivo, dei giudizi dati ai ricorrenti solo se intesi in senso escludente di cui al presente compendio impugnatorio;
- 9. Nonché ove occorra del DPR n. 19/2016**, avente ad oggetto “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l’insegnamento nella classe di concorso A015, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse essere intesa come valida per il ricorrente ai fini dell’insegnamento nella predetta classe, in ordine ai crediti MED.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nonché degli eventuali atti presupposti, ivi compresi, se intesi in senso lesivo: il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il *testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”.

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con l’impugnato decreto del Ministro dell’università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

10. Nonché ove occorra del DM n. 39/1998 avente ad oggetto “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, nonché di tutte le tabelle ivi allegate e relative alla classe di concorso di interesse del ricorrente, degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

il D.M. 24 novembre 1994 n. 334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995 - Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai DD.MM. 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1995 - Serie Generale), 17 aprile 1996, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996 - Serie Generale) 14 giugno 1996, n. 230 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie Generale); 28 marzo 1997, n. 231 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1997 – Serie Generale), e 22 dicembre 1997, n.896 (*) concernenti un "Nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica."; del DM n. 354/1998 avente ad oggetto “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”, a firma del Ministero dell’Istruzione;

11. Del DM del 28 novembre 2000 avente ad oggetto “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10; il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000); il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

12. Del Decreto Interministeriale del 2 aprile 2001 avente ad oggetto “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, ivi comprese i relativi allegati, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;

13. Del DM n. 270/2004 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca;

14. Del DM n. 22/2005 avente ad oggetto “Titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (lauree specialistiche/magistrali)”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, ivi comprese le relative tabelle, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l’autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l’art. 3 che individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II livello (laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004; i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche; i decreti ministeriali 7 novembre 2003, art.1 e 18 maggio 2004, art.1, comma 6, lettera b, che prevedono le lauree specialistiche tra i titoli di accesso alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.);

15. Nonché del DM n. 249/2010 avente ad oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

16. Nonché del DM n. 81/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca;

17. Nonché del DM 259/2017 avente ad oggetto “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministero dell’Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l’insegnamento della classe di concorso A015, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse essere intesa come valida per il ricorrente ai fini dell’insegnamento nella predetta classe, in ordine ai crediti MED, nonché degli atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed, in particolare, l’articolo 5, recante “scuola secondaria di I grado”;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente “regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

18. Nonché ove occorra se inteso in senso lesivo del DM n. 499/2020, avente ad oggetto

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, a firma del Ministero dell’Istruzione;

19. Del decreto di rettifica n. 23 del 05/01/2022, quale atto principale, a firma del

Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto le Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

20. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato e degli atti presupposti, ivi compreso: il decreto n. 201 del 20-04-2020, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto *“disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*.

21. Nonché, ove occorra, del decreto di rettifica al bando, a firma del Ministero dell’Istruzione, GU n.5 del 18-1-2022, avente ad oggetto le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*.

22. Nonché, ove occorra, della Nota prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022, a firma del Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastico, avente ad oggetto “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – calendario delle prove scritte*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

23. Nonché del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

24. Nonché del DD 749 del 1° luglio 2020, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “*Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

25. Nonché, ove occorra, del Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020, a firma del Ministero dell’Istruzione e avente ad oggetto “*Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;

26. Nonché, ove occorra, dell’Ordinanza n. 187/2021, del 21/06/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto *Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.*

27. Nonché ove occorra del decreto 826/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, di Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e Fisica, A028 - Matematica e Scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche;

28. Nonché, ove occorra, di tutti gli allegati ai predetti provvedimenti, tra cui le tabelle e le griglie di valutazione, tabelle dei titoli, note, e, comunque, di ogni eventuale altro atto allegato ai predetti provvedimenti e ad ogni provvedimento impugnato con il presente gravame, se intesi in senso lesivo;

29. Del DM 4 ottobre 2000 avente ad oggetto “Settori scientifico-disciplinari”, a firma del Ministero dell’Università e della ricerca nonché di tutti gli allegati ivi compresa la tabella di affinità dei crediti MED;

30. Del DPR n. 117 del 2000 ove occorra, avente ad oggetto, *Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210*, se inteso in senso lesivo ai fini delle affinità tra MED per la classe di concorso di interesse della parte ricorrente;

31. Del DM n. 509/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Tanto premesso, il ricorrente propone il presente gravame per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Il ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea triennale in Igiene Dentale presso l’Università di Palermo in data 02/04/2007 (**doc. 1**) e la Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università di Catania in data 26/03/2012 (**doc. 2**).
2. Il docente, in virtù dei predetti titoli, è stato ammesso ad insegnare nella classe di concorso A015 (Discipline sanitarie).
3. A seguito della pubblicazione del recente bando di concorso per l’accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, ed è stato perciò ammesso a svolgere le prove per la suddetta classe di concorso A015 Sicilia, aggregata all’USR Puglia.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4. Il numero dei posti messi a bando è stato pari a 1, ed è anche previsto che il superamento delle prove avrebbe comportato l'accesso in graduatoria, anche ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, se il numero dei candidati ammessi fosse stato superiore ai posti messi a bando.
5. Una volta superate sia le prove scritte e sia le prove orali, al docente è stato comunicato l'impugnato provvedimento, tramite cui è stata disposta l'esclusione dalla procedura a causa della presunta assenza del titolo per insegnare nella classe di concorso A015.
6. In altri termini, secondo la parte pubblica, il ricorrente è stato escluso in quanto: **“il titolo dichiarato non è contemplato all'interno della Tabella A, allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19”**.
7. Contro l'ingiusta esclusione, la parte istante ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

I provvedimenti di esclusione difettano di istruttoria e di motivazione.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO ex ART. 97 COST- CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL DPR n. 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM n. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM n. 39/1998 – VIOLAZIONE DEL DM n. 22/2005 – VIOLAZIONE DEL DI 9 LUGLIO 2009 – VIOLAZIONE DEL 354/1998 – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA NONCHE' DI TUTTI I DECRETI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CLASSI E DELL'EQUIVALENZA DELLE LAUREE SPECIALISTICHE CON QUELLE MAGISTRALI.

1. Difetto di istruttoria e di motivazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.1. Gli atti impugnati, tramite i quali è stata disposta l'esclusione del ricorrente per la classe di concorso A015, sono carenti di istruttoria e di motivazione.

In particolare, dal decreto di esclusione emerge che: **“il titolo dichiarato non è contemplato all'interno della Tabella A, allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19”**.

La Pubblica Amministrazione, oltre il predetto inciso, non articola però alcun'altra motivazione sulle ragioni per cui il titolo del ricorrente non sarebbe valido ai fini del concorso.

1.2. In realtà, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017, ossia dei decreti che disciplinano le classi di concorso, è previsto come la Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali (classe SNT_SPEC/3), faccia parte dei titoli validi ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A015.

Invero, a seguito del decreto sulle equivalenze delle lauree specialistiche con quelle magistrali, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, il codice della laurea Specialistica SNT/03/ è stato equiparato alla laurea magistrale LM/SNT3, la quale è evocata nel decreto di riordino delle classi di concorso, tanto nella Tabella A del DPR n. 19/2016, quanto nella tabella A del DM n. 259/2007.

Ne deriva che il *modus operandi* adottato dalla parte pubblica è carente sotto l'aspetto istruttorio, nonché si pone in contrasto con l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. La motivazione del provvedimento, infatti, è tutt'altro che un requisito di mera forma.

1.3. In particolare, la motivazione permette al privato di comprendere in concreto e non solo in astratto, quali siano i reali presupposti dell'agire amministrativo e quali siano i motivi per cui la parte pubblica abbia inteso - solo dopo un'attenta attività istruttoria - negare il bene della vita.

Nello specifico, di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha ribadito come: *“L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (ex plurimis, Consiglio di Stato,*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808)” (cfr. CdS. Sent. N-3385/2021).

1.4. È evidente, dunque, come la motivazione del provvedimento amministrativo gravato sia carente di motivazione, in quanto deriva da un’istruttoria altrettanto carente, posto che i predetti decreti prevedono come la Laurea specialistica conseguita dal ricorrente permetta la sua partecipazione al concorso.

II

La Pubblica amministrazione non ha considerato l’affinità tra i crediti di cui è titolare il ricorrente e quelli di cui ai decreti di riordino delle classi di concorso.

VIOLAZIONE DEL DPR n. 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM n. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM n. 39/1998 – VIOLAZIONE DEL DM n. 22/2005 – VIOLAZIONE DEL DI 9 LUGLIO 2009 – VIOLAZIONE DEL 354/1998 – VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA E DI TUTTI I DECRETI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DELL’EQUIVALENZA DELLE LAUREE SPECIALISTICHE CON QUELLE MAGISTRALI – VIOLAZIONE DEL DM DEL 4 OTTOBRE DEL 2000 – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO.

2.1. Con la seguente doglianza, benché il precedente motivo risulti essere già assorbente, appare opportuno ricostruire in breve il percorso della Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali.

2.2. Nello specifico, quando l’odierno ricorrente si è iscritto al predetto corso di Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, non esisteva ancora il decreto di rinnovo delle classi di concorso.

Il primo anno accademico, infatti, in cui è entrato a regime il DPR n. 19/2016 sul riordino delle classi di concorso, è stato l’anno 2016.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Il docente si è laureato nella sessione di marzo del 2012, mentre il decreto di riordino delle classi è per l'appunto entrato in vigore nel 2016, con la conseguenza che il primo anno accademico, in cui il predetto decreto è stato concretamente applicato, ha avuto inizio nel settembre del 2016, dopo il conseguimento della laurea specialistica da parte del ricorrente.

2.3. Inoltre, il numero di crediti MED che prevede il Ministero nel predetto decreto, è pari a ben 48 (n. 12 MED/34 + n. 24 MED/42 + n. 12 MED/45), oltre alla Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali (SNT SPEC/3), ossia pari a circa un anno e mezzo di studi; circostanza quest'ultima che diventa manifestamente illogica per il docente, qualora si dovesse sostenere che tali crediti MED non facciano già parte del piano di studi dell'istante, il quale ha concluso il percorso accademico nel lontano 2012, e si vedrebbe pertanto costretto a iscriversi di nuovo alla medesima facoltà per circa un altro anno e mezzo da compiere, oltre a quello specialistico conclusosi dieci anni fa.

Invero, quando il ricorrente ha conseguito il titolo di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, non poteva ottenere altri crediti MED, se non quelli già presenti nel proprio piano di studi, proprio perché all'epoca non c'era ancora stato il riordino delle classi di concorso, il quale non solo è giunto quattro anni dopo, ma non può di certo agire con efficacia retroattiva rispetto alle posizioni già consolidate ed esaurite.

2.4. Tuttavia, l'aspetto che rende ancora più illogica la presente vicenda, è che la parte pubblica non ha inteso gli esami richiamati nella tabella di cui al DPR n. 19/2016 e del DM. n. 259/2017, in combinato disposto con Allegato D del D.M. 4 ottobre 2000, che sancisce il principio dell'equivalenza tra MED.

2.5. Nello specifico, il predetto decreto ha previsto che MED/45 è affine a: MED/09, di cui il ricorrente possiede n. 7 crediti; MED/18, di cui il ricorrente possiede n. 15 crediti; MED/38, di cui il ricorrente possiede n. 8 crediti; MED/42 di cui il ricorrente possiede n. 7 crediti.

Ne deriva che l'odierno ricorrente, alla luce dell'affinità tra i crediti MED, è senz'altro titolare dei n. 12 MED/45 evocati dai decreti di riordino delle classi, in quanto nell'alveo del MED/45 rientrano i predetti crediti affini, che il ricorrente possiede, per un totale di ben n. 37 crediti ($n. 12 \text{ MED/45} = n. 7 \text{ MED/09} + n. 15 \text{ MED/18} + n. 8 \text{ MED/38} + n. 7 \text{ MED/42}$).

Lo stesso discorso vale anche per MED/34, di cui il ricorrente, secondo i decreti di riordino, ne dovrebbe avere n. 12.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tuttavia, anche in questo caso, ai sensi del succitato DM 4 ottobre 2000, è stata sancita l'affinità tra MED/34 e MED/50, di cui il ricorrente ne possiede n. 12, con la conseguenza che il docente è titolare dei crediti per partecipare al concorso (n. 12 MED/34 = n. 12 MED/50).

Infine, per quanto riguarda MED/42, il ricorrente, secondo i decreti di riordino, dovrebbe possederne n. 24, come però abbiamo visto sopra, MED/42 è affine a MED/45 che, a sua volta, è affine a: MED/38; MED/18; MED/09, di cui il ricorrente è titolare in maniera superiore a 24, ossia pari a n. 30 crediti (n. 24 MED/42 = n. 7 MED/09 + n. 15 MED/18 + n. 8 MED/38).

Ne deriva che secondo il principio logico in base al quale se $A=B$ e $B=C$, anche $A=C$, nel caso di specie accade che posto che MED/42 è uguale a MED/45, che, a sua volta, è affine a MED/38, MED/18, MED/09, è possibile concludere dicendo che anche MED 42 è affine MED/38, MED/18, MED/09.

Pertanto, il ricorrente, in ragione della predetta affinità tra crediti, è in possesso dei titoli per accedere al concorso.

2.6. Peraltro, se tale affinità vale per i settori scientifico-disciplinari, i quali sono propedeutici alla preparazione del docente per l'insegnamento nella classe di concorso A015, non è dato comprendere per quale motivo la stessa non possa valere anche per la parte istante.

Invero, ricondurre la predetta affinità solo agli ambiti scientifico-disciplinari ma non anche alle classi di concorso, viola sia il principio della logica, in quanto l'ambito disciplinare è funzionale alla preparazione della docente per insegnare nell'ambita classe, ma viola altresì il legittimo affidamento, in quanto al momento dell'iscrizione del ricorrente al Corso di laurea specialistico, il dato normativo che esisteva attorno ai crediti MED, era proprio quello di cui di cui al decreto del 4 ottobre 2000, che stabiliva appunto l'affinità tra i MED.

Sub. II

IN SUBORDINE: ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sub II. 1. In subordine, nel caso in cui si volesse ricondurre l'esclusione del ricorrente alla presunta carenza dei titoli, e non invece riconoscere la predetta affinità o comunque non riconoscere come il docente sia in possesso dei titoli, si articola, per l'appunto in subordine, la presente doglianza.

Pertanto, sarebbe manifestamente illogico non riconoscere - peraltro senza alcuna concreta motivazione orientata al raggiungimento dell'interesse pubblico - l'ambita affinità tra crediti, nonostante sia stata prevista della normativa in vigore.

Infatti, non solo i settori disciplinari e scientifici sono strumentali all'insegnamento nelle classi di concorso, ma il ricorrente si troverebbe nell'assurda condizione di iscriversi di nuovo alla medesima facoltà, al fine di raggiungere ulteriori 48 crediti, ossia quasi un anno e mezzo del medesimo percorso accademico già concluso nel 2012.

Oltre, dunque, alla manifesta illogicità, riguardo all'affinità tra crediti MED, il ricorrente vedrebbe violata la propria posizione già consolidatasi dal 2012, con la conseguenza che la normativa di riordino finirebbe per avere un'ingiusta efficacia retroattiva.

Sub II. 2. Peraltro, nel momento in cui il ricorrente si è iscritto al corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, esisteva il DM n. 39/1998, che ancora disciplinava le classi di concorso.

Tale decreto, ovviamente, non prevedeva la Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, tuttavia, prevedeva, ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A015 (già classe di concorso A002 - A040), la possibilità di insegnare a seguito del conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, Scienze biologiche; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Farmacia Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria.

Ne deriva che in termini di equivalenza sostanziale tra i percorsi di Laurea, sarebbe assurdo non riconoscere al ricorrente la possibilità di partecipare al Concorso in ragione della sua laurea.

Invero, le Laurea in Medicina e chirurgia, Scienze biologiche; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Farmacia Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e la successiva Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, permettono di ricevere in sostanza la medesima formazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sub II. 3. Pertanto, nella subordinata ipotesi in cui la lesione si dovesse rinvenire nei decreti di riordino, risulta illogico non riconoscere esperienze equivalenti compiute comunque dalla parete istante, come peraltro certificato in ragione dei MED conseguiti.

A ciò si aggiunge altresì il fatto che il percorso svolto dalla Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali è stato molto travagliato, e questo ha determinato una situazione di estrema incertezza, poiché il decreto è giunto non in maniera concomitante alle lauree specialistiche, ma dopo anni dal conseguimento del bene della vita, con evidente violazione del principio del legittimo affidamento e del consolidamento, in quanto trattasi peraltro di interessi legittimi di natura pretensiva.

In caso di esclusione legata ai titoli, dunque, ne deriverebbe la palese illegittimità dei decreti di riordino delle classi di concorso e della relativa normativa, in quanto manifestamente irrazionali per le ragioni sopra viste e comunque in contrasto con il principio del legittimo affidamento, tenuto conto che nonostante la formazione del ricorrente, comprovata dai MED, rimarrebbe escluso dal concorso in esame.

Proprio in tale ordine di idee, dunque, una normativa che escludesse il ricorrente, in quanto non riconoscerebbe la preparazione sostanzialmente affine a quella già svolta nel corso di laurea specialistico, sarebbe altresì discriminatoria in quanto collegata a mere ragioni casuali e non di merito.

Sub II. 4. Altrettanto illogico sarebbe poi se i decreti di equivalenza tra le lauree magistrali e le lauree specialistiche non riguardassero anche la laurea del ricorrente.

Infatti, il docente, al pari anche di altri che versano nella medesima situazione, potrebbe o meno ambire all'equivalenza della propria laurea specialistica con quella magistrale, in base al *nomem iuris* assegnato dal singolo ateneo, prescindendo ingiustamente del codice.

Com'è noto, invece, il complesso passaggio dalle lauree specialistiche a quelle magistrali, deve essere compiuto in senza ledere le situazioni giuridiche già consolidate ed esauritesi, altrimenti, il privato vedrebbe venire meno *ad nutum* il bene della vita, sul quale aveva maturato il legittimo affidamento.

Il decreto è chiaro, dunque, nel prevedere come il codice della specialistica SNT_SPEC/3 sia equivalente al codice della magistrale, ne deriva che una diversa interpretazione esporrebbe la normativa sul riordino a forma di manifesta illogicità.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III

Il consolidamento del bene della vita: il concorso in esame conferisce l'abilitazione all'insegnamento, e, dunque, al pari delle procedure abilitanti, rileva il principio del consolidamento ai sensi della Dl n. 115/2015 convertito in L. n. 168/2005.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE E DELLA DILIGENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL DL n. 115/2005 CONVERTITO IN LEGGE n. 168/2005 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO DEI RAPPORTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO DEL BENE DELLA VITA – ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – PERPLESSITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

3.1. Un'altra censura attiene poi al principio del consolidamento del bene della vita e del legittimo affidamento.

Si intende declinare questi principi sotto due profili: il primo aspetto riguarda l'applicazione di tali principi, intesi come canoni generali del diritto amministrativo in tema di concorsi pubblici, sulla base della giurisprudenza intervenuta in materia ed in basso evocata; il secondo profilo invece attiene ad un dato che a parere di questa Difesa risulta essere molto rilevante, ai fini del principio del consolidamento, in ordine al caso di specie.

3.2. In particolare, il concorso a cui ha preso parte il docente, e per cui ha superato tutte le prove, **conferisce l'abilitazione all'insegnamento, a prescindere dai posti messi a bando.**

Di seguito si dirà del principio del consolidamento declinato sotto tale ultimo ed interessante aspetto.

3.3. La censura in esame inizia però ad articolare il primo profilo del principio del consolidamento, quale principio generale in materia di concorsi, sulla base della Giurisprudenza amministrativa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ora, il principio del consolidamento e del legittimo affidamento hanno assunto negli anni, anche in virtù del rilievo euro unitario che è insito negli stessi, una indubbia rilevanza nella valutazione dell'agire pubblico.

In altri termini, la Pubblica amministrazione non può disporre *sine die* del bene tempo del privato e del bene della vita finale.

Il presente Concorso ordinario, com'è noto, è stato indetto nell'anno 2020 e le prove sono state svolte nell'anno 2022.

Il docente ha dunque inviato la propria domanda di partecipazione ai tempi del bando, ed ha visto ricevere il gravato depennamento solo dopo aver superato sia le prove scritte e sia le prove orali.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che con riferimento al predetto Concorso pubblico, la maggior parte dei docenti non ha invece superato neppure le prove scritte.

Al contrario, il docente ha superato sia le prove scritte e sia quelle orali, per poi vedersi ingiustamente depennato.

3.4. Nell'ottica della tutela del principio del legittimo affidamento, dunque, l'esclusione è giunta oltre due anni dalla pubblicazione del bando.

La Pubblica amministrazione era senz'altro in grado di controllare già da prima i titoli del ricorrente, ed è perciò contrario al principio del buon andamento il fatto che l'attività istruttoria sia stata condotta a distanza di così tanto tempo, e solo dopo il superamento delle prove scritte ed orali.

In tale prospettiva, dunque, non appare di certo ragionevole che il docente venga privato del bene della vita solo dopo aver superato sia le prove scritte e sia le prove orali.

3.5. Il principio del consolidamento del bene della vita ha trovato recente affermazione nella giurisprudenza amministrativa, soprattutto con riferimento agli interessi legittimi di natura pretensiva in ambito scolastico.

Invero, il Consiglio di Stato ha affermato che: **"In aggiunta è maturata di fatto una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso concorsuale che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2268/2018).**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Come ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza n. 108 del 2009, per il legislatore “vi sono l’interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l’esito e, soprattutto, l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell’interesse generale, vi è anche un’esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell’attività professionale”.

Ad avviso del Collegio, il decorso del tempo e il superamento di tutte prove concorsuali, giustificano l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4-bis con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dal ricorrente (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2298)” (cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 2981/2019).

In particolare, il privato, in quanto è bisognoso di lavorare per vivere, diventa *capitis deminutio*, e vede la propria sfera giuridica essere ampliata *in melius* e poi ristretta *in peius*, in base non alle scelte proprie, ma alle scelte della PA, la quale interviene senza alcuno scrupolo temporale, ed in maniera tutt’altro che lieve in ordine al bene della vita già consolidatosi.

3.6. Il principio del consolidamento ai sensi della L. n. 168/2005 in quanto trattasi di Concorso abilitante.

3.6.1. Qualora il predetto aspetto non bastasse a fare valere il principio del consolidamento, nel caso in esame il principio del consolidamento lo si deduce comunque da un’ulteriore lettura della stessa normativa primaria, di cui al DL n. 115/2005 convertito in L. n. 168/2005.

In particolare, come si accennava in premessa, il presente concorso è **abilitante all’insegnamento.**

Dunque, il superamento delle prove determina in sé l’acquisizione del titolo abilitante, a prescindere dai posti messi bando.

L’abilitazione è il presupposto logico- giuridico che anticipa il reclutamento, invero, sarebbe assurdo se un docente fosse di ruolo ma non abilitato; mentre è molto più comune che il docente sia abilitato ma non di ruolo.

3.6.2. Sulla base di tali presupposti, avendo il ricorrente superato tutte le prove del concorso, ha visto consolidato del bene della vita ai sensi del DL n. 115/2005 convertito in L.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

n. 168/2005, la quale, com'è noto, per Giurisprudenza consolidata (*ex plurimis* Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. n. 8601/2019), si applica alle procedure concorsuali che permettono di ottenere il titolo abilitante all'insegnamento.

Avendo dunque il ricorrente, grazie alle proprie capacità, superato tutte le prove, e, dunque, conseguito l'abilitazione, che anticipa a livello logico il ruolo, il ricorrente merita di entrare in graduatoria e concorrere per i posti messi a bando.

3.6.3. In subordine, nell'ipotesi estrema in cui si volesse riconoscere il superamento delle prove ai soli fini abilitanti, e non anche *pleno iure*, ai fini cioè dei posti messi a bando anche per il ruolo, si chiede, in via estremamente subordinata, che, ove non fosse per l'appunto possibile che il ricorrente, in virtù del suddetto consolidamento, possa concorrere per i posti messi a concorso in modo pieno, che la posizione del docente venga comunque salvaguardata, quanto meno, ai fini del conseguimento del titolo abilitante, in ragione del fatto che il presente concorso è finalizzato a conseguire l'abilitazione all'insegnamento per i candidati che, come il ricorrente, hanno superato tutte le prove, a prescindere se rientrino o meno tra i posti messi a concorso.

Ai fini del consolidamento, la predetta sentenza del Consiglio di Stato (*cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 2981/2019*) si è espressa in termine di accoglimento del gravame; tuttavia, appare opportuno evidenziare anche la cessata materia del contendere, qualora tale declaratoria si rendesse necessaria per il riconoscimento del bene della vita, per intervenuto consolidamento della posizione ai fini del ruolo, oppure, in estremo subordine, ai fini della mera abilitazione.

IV

DIFETTO DI COMPETENZA – VIOLAZIONE DELLA L. n. 241/1990 – NULLITA' – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – ILLOGICITA' MANIFESTA – CARENZA ISTRUTTORIA.

4.1. La presente problematica ha assunto caratteristiche seriali, ma l'esclusione è sorta a causa del provvedimento dell'USR Puglia, benché la normativa sui titoli sia nazionale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ora, la presente fattispecie è per l'appunto controversa, ma non ci sono provvedimenti a firma del Ministero dell'Istruzione che abbiano previsto come l'interpretazione fornita dall'USR Puglia in ordine alla presente vicenda sia la stessa valutata dal Ministero competente.

Da ciò discende che emergono seri dubbi circa la competenza dell'USR ad emanare il provvedimento gravato.

Infatti, il controllo sui titoli riservato agli enti regionali, non può trasformarsi in una lettura o interpretazione seriale della normativa nazionale, in assenza di indicazioni in tal senso fornite dalla sede centrale del Ministero dell'Istruzione.

In caso contrario, infatti, accade che la normativa, e l'interpretazione ed applicazione della stessa, non è più nazionale ma territoriale, in palese contrasto con i principi costituzionali.

4.2. Gli Uffici scolastici hanno senz'altro il potere-dovere di controllare la presenza dei titoli, entro peraltro i limiti sopra visti in merito ai principi dell'affidamento e della proporzionalità amministrativa, ma non è comunque di competenza del singolo Ufficio pronunciarsi anche in ordine all'interpretazione della normativa nazionale in assenza di indicazioni ministeriali fornite su tale vicenda seriale.

Gli Uffici regionali o provinciali devono dunque limitarsi al mero controllo, e non anche all'interpretazione di regole rivolte ad un numero indeterminato di docenti.

Ne discende che nel momento in cui sorgano problematiche peculiari e complesse, legate più che altro all'interpretazione che alla mera applicazione o controllo della normativa, dovrebbe essere il Ministero competente ad intervenire, in modo da fornire la medesima interpretazione attorno alla stessa fattispecie, così da evitare che il potere di controllo sui titoli si trasformi in mera interpretazione della norma da parte dell'USR.

Invece, nel momento in cui sia soltanto il singolo USR a disporre l'esclusione del candidato, a seguito della propria interpretazione normativa che, per quanto questa possa apparire chiara all'ufficio medesimo, non è detto che lo sia anche a livello generale, e neppure è detto che ricalchi le intenzioni del Ministero, accade che viene meno la natura nazionale della stessa normativa sulle classi di concorso.

Da qui la necessità, dunque, da parte dell'USR, di coinvolgere la sede centrale del Ministero, con la conseguenza che nel caso di specie difetta il requisito della competenza della PA ad emanare il provvedimento impugnato, con evidente carenza istruttoria.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

V

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* è evidente alla luce delle doglianze sopra articolate. Per quanto attiene al profilo del *periculum in mora*, dato atto della giurisprudenza monocratica più che consolidata, si è ritenuto opportuno proporre lo scrutinio della presente istanza cautelare, direttamente nella più appropriata sede collegiale.

Ciò premesso, la parte ricorrente sino alla definizione nel merito sarà esclusa dalle graduatorie, e, dunque, dall'inserimento dal reclutamento e dal conseguimento dell'abilitazione

In ragione della natura pretensiva degli interessi dedotti in giudizio, ed in virtù del fatto che l'amministrazione molto spesso articola le proprie difese oltre i termini, dovendo poi Codesto Ill.mo Collegio ricorrere ad ordinanze istruttorie, appare logico ed opportuno che la causa giunga integra sino al merito, in modo che la parte istante possa nel frattempo essere inserita nelle graduatorie con riserva da sciogliere *in melius* o *in peius* in base agli esiti della fase di merito. La sospensiva non anticiperebbe la tutela di merito, ma congelerebbe la situazione, lasciando integra, sino alla fase di merito.

VII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto controinteressato che ha superato il concorso ed altresì ad almeno un soggetto che è risultato idoneo; per tuziorismo è stato in realtà notificato a più di un soggetto che versa nelle anzidette condizioni. Ad ogni modo, si chiede che venga disposta la notificazione del presente ricorso tramite pubblici proclami telematici nei confronti di tutti gli altri soggetti che sono inseriti nelle graduatorie di merito per la classe di concorso A015 dell'USR di interesse dalla parte istante, mediante la pubblicazione del presente atto e dell'ordinanza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso, con il presente ricorso il docente come rappresentato e difeso

CHIEDE

Voglia Codesto Ill.mo TAR del Lazio:

In via cautelare: disporre l'adozione della misura sospensiva in attesa del merito e permettere l'inserimento con riserva del ricorrente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nel merito: accogliere il ricorso come sopra articolato e l'annullamento e/o nullità degli atti.

Si allega:

- Doc. 1 Certificato di Laurea Triennale;
- Doc. 2 Certificato di Laurea Specialistica.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 06/09/2022

Avv. Sirio Solidoro